

## **Intervento per il Convegno sulla Messa alla prova adulti, Bologna 13 marzo 2018**

**“Dalla parte delle vittime” - Susanna Vezzadini, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di Bologna**

La Direttiva EU 29/2012 del Parlamento e del Consiglio d'Europa che ha istituito *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato* rappresenta, senza dubbio, il momento dal quale partire per aprire ad una serie di considerazioni concernenti la figura della vittima di reato ed il ruolo a questa assegnato entro gli attuali sistemi di giustizia e l'ambito processual-penale in particolare. Tale atto, difatti, offre un'interpretazione inedita e per certi aspetti persino “rivoluzionaria” della posizione rivestita da questo soggetto – sebbene non possa tacersi che proprio da una simile impostazione discendano alcune questioni problematiche e criticità, in particolar modo con riguardo al nostro ordinamento, il cui superamento non può dirsi di facile o di immediata attuazione; come peraltro evidenziato proprio dal d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015 che della Direttiva rappresenta comunque un primo, seppur parziale e ancora incompleto, significativo esito. Va difatti ricordato che la Direttiva richiamata, diversamente dalle Raccomandazioni europee emanate in anni antecedenti sulla medesima materia, non suggerisce semplicemente una nuova attenzione alle vittime, bensì richiede in modo esplicito agli Stati Membri il formale e sostanziale riconoscimento delle stesse - con riguardo ai diritti violati ed ai possibili bisogni emergenti - attraverso l'introduzione di strumenti e misure specifiche da implementarsi entro precisi vincoli temporali.

L'aspetto maggiormente innovativo introdotto dalla Direttiva, per quanto attiene la presente riflessione, ha dunque origine nella peculiare considerazione attribuita alla vittima stessa: non più indicata semplicemente come la parte sulla quale sono ricaduti gli effetti della condotta lesiva e illegittima, entro una dialettica riguardante principalmente lo Stato e l'autore del reato, quanto piuttosto come soggetto parimenti importante, dunque meritevole di un'attenzione distinta: quella che, normalmente, il procedimento penale – per come è ancora costruito nel nostro Paese – non le attribuisce in concreto, relegandola più spesso al ruolo marginale di parte offesa e, ove ne ricorrano i presupposti, di parte civile. Questa diversa attribuzione di rilevanza alla vittima (nella Direttiva identificata proprio con questo vocabolo, di valenza più spiccatamente “sociale”) nasce innanzitutto da una precisa definizione di “cosa” sia il reato. Al *considerandum n. 9*, premessa fondamentale all'articolato successivo, leggiamo che quest'ultimo è da intendersi non già soltanto come “un torto alla società, ma anche [come – N. d. A.] una violazione dei diritti individuali delle vittime”. E' dunque da tale impostazione che deriva

l'ingresso, e vorremmo dire per la "porta principale", di questo soggetto anche – sebbene non soltanto – sulla scena processuale e nel sistema di giustizia più in generale.

La Direttiva sottolinea, innanzitutto, quali siano i diritti fondamentali che la legge deve promuovere, tutelare e garantire ad ogni vittima: informazione, accesso all'assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale – i primi tre soggetti ad una "tutela forte" mentre l'ultimo, come forse era anche prevedibile, indicato come a "tutela debole" in quanto vincolato al rispetto delle disposizioni vigenti negli ordinamenti penali e procedurali degli Stati Membri. Varrebbe la pena di soffermarsi su ciascuno di tali diritti, ma per le considerazioni che qui importano è forse maggiormente significativo sottolineare che, accanto agli stessi, la condizione vittimale vede altresì il palesarsi di alcuni bisogni peculiari riconosciuti "trasversalmente" nella Direttiva e che per brevità potremmo così riassumere: innanzitutto il bisogno di verità, fattuale e storica, quale elemento preliminare a qualsivoglia forma di riconoscimento; il bisogno di giustizia, da intendersi non solo quale esito del procedimento ma, soprattutto, quale concreta modalità volta a ristabilire l'ordine simbolico delle cose, minacciato o violato dalla commissione dell'evento dannoso; il bisogno di conoscenza, perché – in particolare per chi subisce un reato - è essenziale poter capire come quell'evento sia potuto accadere – ma fondamentale è pure poter essere compresi, ad esempio prospettando il proprio punto di vista e le sensazioni legate all'evento; infine, il bisogno di cambiamento, perché per poter ricostruire è necessario "narrarsi altrimenti", ossia immaginare un "altrimenti possibile" al di là delle etichette (come appunto è quella di vittima) socialmente attribuite. Un'etichetta, aggiungiamo, non certo positiva. Infatti se si guarda alle radici etimologiche del vocabolo vittima (in italiano, ma altresì con riferimento ad altre lingue straniere, ad esempio l'inglese o il francese), si nota come esso derivi dalla crasi di due verbi latini, *vincīre* e *vincere*: il primo rimanda alla condizione di passività, vulnerabilità e inevitabile sofferenza esperita nell'Antichità dal soggetto offerto in sacrificio alla divinità e perciò avvinto, ossia legato strettamente, così da escluderne ogni possibilità di fuga; il verbo *vincere*, invece, rinvia con evidenza all'azione del vincitore, quindi colui che impone il proprio volere – anche tramite coercizione e violenza – sullo sconfitto, il perdente appunto. Ciò spiega perché ancora oggi al vocabolo vittima vengono associati rimandi culturali non pienamente favorevoli, o comunque poco desiderabili, rispetto ai quali non è così scontato empatizzare – come invece sembrerebbe suggerire una certa, discutibile, retorica mediatica (soprattutto televisiva) molto di moda in questi tempi.

Ora, va notato come i quattro bisogni appena sopra richiamati non appartengono in via esclusiva alle vittime, bensì sia possibile affermare che questi corrispondano ad esigenze profonde avvertite anche da chi il reato, la violazione o l'abuso ha di fatto perpetrato – un'osservazione che credo possa essere condivisa dagli operatori dell'ambito socio-educativo e, in particolar modo, da coloro che lavorano nel

contesto penitenziario. Allo stesso modo, molte delle emozioni che siamo soliti attribuire alle vittime e che connotano le loro reazioni all'evento dannoso – umiliazione, solitudine, rabbia, rancore, senso di impotenza, vergogna, senso di colpa... - possono essere rintracciate nei vissuti del reo: emozioni che pertanto costituiscono, innegabilmente, un punto di comunanza in storie diverse, spesso anzi rappresentate dai media come antagonistiche, totalmente divergenti e conflittuali, enfatizzando con ciò la distanza fra le parti, la loro irriducibile diversità. Da un lato le vittime, in genere raffigurate con tratti angelicati, indicate (secondo l'imperativo categorico "moraleggiante", oggi tanto diffuso!) come martiri o eroi, sempre "completamente innocenti"; dall'altro lato l'autore del reato, offerto "in sacrificio" all'opinione pubblica nelle vesti raccapriccianti di "mostro", "belva", "demone" e dunque privato totalmente, forse in modo irreversibile, della propria umanità. Tuttavia, e certo paradossalmente, va osservato come anche il "processo di beatificazione" di cui è fatta destinataria la vittima nelle società contemporanee non è esente dal privare questo soggetto dei fondamentali tratti di comune umanità – le sfumature caratteriali, le ambivalenze comportamentali, etc.– riconducendolo funzionalmente ad un'immagine idealtipica di vittima, perciò stesso statica ed artificiosa, irrealistica, che certo non aiuterà nella ricostruzione identitaria successiva, individuale e sociale. Una ricostruzione che, lo ricordiamo, può aver inizio veramente soltanto dalla presa di distanza dal ruolo socialmente attribuito.

Esattamente partendo da tali consapevolezza, il Legislatore europeo ha sottolineato in più passaggi della Direttiva come la nuova attenzione posta alla figura della vittima non debba essere considerata potenzialmente lesiva, o eventualmente limitante, l'esercizio dei diritti e delle garanzie previsti per l'indagato/imputato, o ancora per il soggetto già entrato nella fase dell'esecuzione penale. Piuttosto, è evidente in tutto l'articolato come la pur centrale nozione di "interesse della vittima" non possa e non debba realizzarsi a discapito di quella – storicamente più antica e almeno formalmente acquisita – di "interesse del reo" così come prevista dai vari ordinamenti. Nella prospettiva propugnata dal documento, difatti, vittima ed autore del reato non corrispondono meramente a due parti in contrapposizione, per cui all'affermazione dell'uno corrisponde inevitabilmente la negazione dell'altro. Piuttosto, quel che emerge dalla lettura approfondita della Direttiva è la piena consapevolezza di una storia che potremmo definire – per certi versi - "condivisa"; ed esattamente da tale considerazione deriva del ruolo specifico che il documento europeo assegna ora al giudice quale garante, per entrambe le parti, dei molteplici interessi rappresentati sulla scena processuale, ciò costituendo un aspetto inedito, certamente stimolo per ulteriori riflessioni in ambito socio-giuridico.

Ora osservazioni preliminari ci permettono di comprendere perché il Legislatore europeo abbia attribuito tanta rilevanza proprio alle pratiche di *restorative justice* – dunque, va notato, non soltanto alla mediazione - sollecitando l'introduzione di misure e strumenti *ad hoc* che ne permettano la diffusione a

tutti i livelli del procedimento. A questo proposito giova ricordare come alcuni anni or sono, lo studioso Martin Wright affermava: “La legge afferma il fatto che il reato è proibito; la giustizia ripartiva mostra come e perché danneggiare un’altra persona è sbagliato”. Ugualmente, nella consapevolezza di quanto tali pratiche possano comportare, nella loro implementazione concreta, eventuali rischi, il Legislatore europeo si è espresso chiaramente su alcuni aspetti: 1) innanzitutto con riguardo all’introduzione di “garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni” (*considerandum n. 46*), ribadendo che ai servizi di *restorative justice* si deve ricorrere prevalentemente nell’ “interesse della vittima”, sulla base di considerazioni di sicurezza, muovendo dal consenso libero ed informato della persona – consenso passibile di revoca in ogni momento del percorso; e 2) con riguardo alla sensibilizzazione della comunità tutta rispetto ai significati delle stesse pratiche, nonché alla formazione mirata degli operatori del sistema di giustizia.

Tali assunti sono stati certamente oggetto di attenzione nella formulazione della l. 67/2014 sulla messa alla prova adulti. Tuttavia alcune osservazioni aggiuntive possono essere rilevate, in particolare proprio con riguardo al ruolo ed al coinvolgimento delle vittime (o parti offese) nell’ambito di tale misura, e dell’estensione delle pratiche di giustizia riparativa, come previsto dalla norma.

Un primo elemento sul quale vale la pena riflettere concerne, in effetti, le perduranti difficoltà di implementazione proprio del paradigma ripartivo, nonostante l’evidente consenso – come la ricerca, nella parte del questionario, ha ben evidenziato – che tutto sommato riscuote presso gli operatori del sistema di giustizia. Certo, la tipologia dei reati ricompresi nella l. 67/2014 non sempre apre o di fatto favorisce il pieno coinvolgimento delle vittime, innanzitutto, e dunque l’applicazione di pratiche riparative in senso stretto. Ma più in generale possiamo affermare che ancora oggi è possibile rilevare la tendenza, in particolare presso magistrati e avvocati, ad attribuire alle pratiche riparative funzioni in un certo senso “improprie”, ossia non esattamente riferibili alla natura (ossia ai principi ed alle finalità) della *restorative justice*: penso alla funzione deflattiva, ad esempio, già oggetto di discussioni in passato, ed altresì a finalità rieducative nei confronti dell’autore del reato mantenendo quindi una prospettiva eminentemente “reo-centrica” (piuttosto che guardare ad entrambe le parti coinvolte dal fatto). Perché, lo sappiamo, questo paradigma poggia su concetti quali quelli di mutuo riconoscimento, ripristino delle reti fiduciarie, rispetto reciproco. E tuttavia, una parte di responsabilità con riguardo alle difficoltà che la giustizia riparativa sconta nell’affermarsi nel nostro Paese, hanno a che fare con le posizioni assunte proprio dalle vittime. Anche da parte di chi ha patito un reato, difatti, non di rado permane una certa riluttanza, se non proprio resistenza, ad accedere a tali percorsi. Le ragioni possono essere individuate, innanzitutto, nel timore di riceverne nuove sofferenze: si teme, cioè una nuova vittimizzazione, la riapertura di ferite spesso solo parzialmente elaborate a prezzo di grandi sforzi; vittime, pertanto, che

preferiscono rinunciare a tali percorsi difendendosi con la chiusura, il silenzio, la presa di distanza dall'altro, l'indifferenza, l'auto-marginalizzazione. Così finendo col corrispondere perfettamente a quel ruolo che il sistema di giustizia e processuale ha già, in qualche misura, ritagliato per loro. Ad accentuare questa prospettiva, la raffigurazione proposta dai media a livello di società civile con riguardo alle pratiche riparative: pratiche rappresentate – erroneamente - come volte al “perdonismo” e dunque eccessivamente benevole nei confronti dell'accusato/condannato, un approccio buonista teso a “chiudere presto” evitando la giusta punizione per il colpevole, quasi un istituto premiale, una giustizia che non vede la propria realizzazione”. Se questa è la rappresentazione più diffusa, non è difficile comprendere la diffidenza presso l'opinione pubblica ... Ma la Direttiva, accanto all'attenzione dedicata a precisi attori istituzionali, del privato sociale e del volontariato sul territorio, identifica proprio nella società civile – ossia nella collettività - il destinatario ed insieme il soggetto promotore dei percorsi riparativi, auspicando l'edificazione di una “comunità ripartiva”. Ossia una comunità che sappia farsi suolo fertile all'accoglienza, aiutando l'altro - vittima o autore del reato - a superare lo stigma negativo, riconoscendo la presenza di diritti e di doveri verso gli altri, e che dalla comunità vengono restituiti in termini di azioni positive e proattive. Perciò a fianco della mediazione penale vediamo il sollecito a porre in essere modalità quali i *community panels*, o i *community restorative circles*: contesti relazionali e partecipati in cui si realizzerebbe la vera prevenzione sociale, rafforzando contestualmente il senso di sicurezza della collettività. E' su questo piano, innanzitutto, che occorre oggi investire: in termini di sensibilizzazione e trasferimento di saperi e competenze, affinché non si affermi invece quella che il filosofo A. Margalit definiva come “società indecente e incivile”.

Una seconda osservazione concerne il permanere di una sorta di “sovrapposizione” a livello terminologico e lessicale, fra i concetti di “riparazione” e “risarcimento”. Ricordiamo per inciso che l'ingresso formale della giustizia ripartiva nel nostro ordinamento risale all'art. 28 DPR 448/88, la “messa alla prova in ambito minorile”, non a caso in un contesto che non ammette la costituzione di parte civile per le restituzioni economiche del danno. Tuttavia, in sede di giustizia ordinaria, vediamo che non di rado i significati a cui fa riferimento il verbo “riparare” vengono di fatto sovrapposti, se non proprio ricompresi (o confusi...), nel ventaglio semantico del verbo “risarcire”. Così, ad esempio, ancora in tempi recentissimi, ossia nella l. 103/2017, che ha introdotto modifiche a CP, CPP e OP, dove si parla di “Estinzione del reato all'esito di condotte riparatorie”: e dove però “riparatorie” – se si guarda all'articolato – rimanda ad ipotesi “risarcitorie”... Vediamo difatti come il danno si ritenga “riparato” quando, su richiesta del giudice, questo sia stato “ristorato” in termini finanziari dall'autore del reato; altre volte non vi è neppure bisogno il giudice disponga tale intervento in quanto l'autore del reato ha già provveduto, preventivamente, a tale tipo di ristoro. Ma “riparare” e “risarcire” sono, invece, due concetti distinti, che tali dovrebbero rimanere, poiché la riparazione ha essenzialmente a che fare con le

conseguenze dannose dell'evento sulla persona, riguardando principalmente dimensioni immateriali, benché fondamentali, del suo vissuto: la dignità, la reputazione, l'onore, il senso di sicurezza percepita, etc. Perciò si comprende bene il valore, ad esempio, di una lettera di scuse, quando accettata; del sincero ravvedimento; dell'incontro diretto: si tratta di modalità capaci di attestare l'avvenuto riconoscimento dell'altro, nella sua sofferenza e vulnerabilità, restituendo altresì una diversa comprensione dell'atto negativo. Cosa non immediatamente conseguente ad un risarcimento economico, pure importantissimo in molti casi e, aggiungo, spesso (ma non sempre) avvertito anche dalla vittima come essenziale. Per superare tale fraintendimento, credo un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dagli avvocati, essendo i primi ad avere un contatto diretto con i propri assistiti (vittima o autore del reato); e dunque proprio gli avvocati potrebbero chiarire la diversità degli approcci, la loro non sovrapponibilità, e la specificità dei percorsi riparativi: che guardano, come dicevamo all'inizio, alle emozioni ed ai vissuti di entrambe le parti. Aspetti che non possono essere "sanati" tramite la monetizzazione dell'offesa;

Infine, si considerino qui due altre questioni di ordine apparentemente più pratico-operativo, ma estremamente significative.

Innanzitutto la necessità di individuare spazi adeguati nei quali permettere *in primis* l'ascolto della vittima, come ci chiede la Direttiva, ed eventualmente svolgere l'incontro fra le parti coinvolte dall'evento negativo, così da favorire una riflessione che non sia condizionata dalle dinamiche operanti nelle aule di giustizia e neppure adombrati da possibili finalità terapeutiche. Spesso diciamo che la giustizia ripartiva offre alle vittime – ma non soltanto a loro – “uno spazio di parola e di ascolto”, e ciò è innegabilmente vero! Tuttavia, tale spazio metaforico e simbolico deve infine necessariamente corrispondere ad uno spazio concreto, fisico, reale: quello, ad esempio, delle stanze in cui le vittime vengano accolte, ascoltate, considerate nei loro bisogni emergenti, eventualmente svolgendo in seguito incontri riparativi. Troppo spesso si registra ancora oggi la carenza di questi spazi, ed è evidente che la marginalizzazione di questa esigenza tradisce una marginalizzazione del tema a livello culturale, dei suoi significati più profondi. La parziale, e non certo definitiva (apprendiamo mentre si scrive) approvazione nei giorni scorsi di uno dei decreti di riforma dell'OP, quello appunto sulle misure alternative, che si richiama esplicitamente anche all'implementazione di forme di giustizia riparativa, potrebbe contribuire a rimettere al centro la questione, dato che il decreto invita – cito testualmente – alla realizzazione di servizi “*attraverso convenzioni e protocolli tra il Ministero della Giustizia, gli enti territoriali o le Regioni*”. A questo punto la necessità di individuare spazi idonei abbandona la dimensione più marcatamente simbolica, o retorica, per configurarsi quale esigenza primaria anche allo scopo di realizzare tali percorsi in modo diffuso e concreto.

Infine, un punto che per ovvie ragioni mi sta molto a cuore, ossia quello concernente la formazione degli operatori, in particolare in materia di vittime e processi di vittimizzazione. Non che oggi manchi del tutto la formazione su queste tematiche, a dire il vero: ma più spesso essa è caratterizzata da un approccio settoriale, ultra-specialistico, e soprattutto estemporaneo, vale a dire quasi emergenziale, focalizzandosi prevalentemente verso quelle categorie di vittime maggiormente “considerate” dai media e destinate ad esercitare un maggior richiamo presso l’opinione pubblica (con un significativo ritorno in termini di innalzamento dell’*audience* di alcune trasmissioni televisive, naturalmente...): donne vittime di violenza domestica o sessuale, minori vittime di bullismo o abusi sessuali, etc. Accanto a percorsi di formazione specialistici e dedicati, dunque, occorrerebbe investire più risorse, a tutti i livelli, su una formazione culturale che potremmo definire di più ampio raggio, avente un carattere multidisciplinare. In questo quadro di potenziamento, i Servizi Sociali potrebbero essere i primi destinatari di maggiori risorse essendo i soggetti istituzionali che meglio conoscono, e si relazionano in modo continuativo, con le parti, i loro familiari, la collettività ed il territorio. Ciò di cui oggi necessitiamo maggiormente, è una formazione che permetta un rinnovamento culturale, un mutamento vero e proprio *in primis* con riguardo alla figura, ai diritti ed ai bisogni della vittima: di tutte le vittime, di ogni vittima; evitando di aderire – anche in buona fede – a interpretazioni “parziali”, che spesso consentono strumentalizzazioni – mediatiche e pure politiche – di tale soggetto e delle condizioni esperite. Solo aprendo ad una seria cultura della vittima sarà possibile dare nuova linfa anche alle pratiche riparative, permettendone finalmente una concreta diffusione: pratiche di cui abbiamo estremo bisogno oggi, in questa nostra società, perché capaci di favorire l’incontro, il dialogo e, dove possibile, anche la riconciliazione a livello intersoggettivo, comunitario e sociale.

### **Riferimenti bibliografici**

Bouris, E. (2007). *Complex political victims*. Bloomfield: Kumarian Press.

Ceretti, A. (2001). ‘Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione’. In: Scaparro, F. (a cura di). *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie*. Milano: Guerini e associati.

Christie, N. (1986). “The Ideal Victim”. In: Fattah, E. (ed.). *From Crime Policy to Victim Policy: reorienting the Justice System*. London: Macmillan.

Cohen, S. (2002). *Stati di negazione*. Roma: Carocci.

Elias, R. (1986). *The Politics of Victimization. Victims, Victimology and Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Garfinkel, H. (1963). ‘A Conception of, and experiments with, “Trust” as a Condition of Stable Concerted Actions’. In: Harvey, O.J. (ed.). *Motivation and Social Interaction*. New York: Ronald Press.

Honneth, A. (2002). *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto*. Milano: il Saggiatore.

Luparia, L. (a cura di) (2015). *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*. Wolters Kluwer Italy - CEDAM.

- Margalit A. (1998). *La società decente*. Milano: Guerini e associati.
- Misztal, B. (1996). *Trust in Modern Societies*. Cambridge: Polity Press.
- Simon, J. (2008). *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*. Milano: Raffaello Cortina editore.
- Sironi, F. (2001). *Persecutori e vittime. Strategie di violenza*. Milano: Feltrinelli.
- Van Dijk, J. (2009). 'Free The Victim. A Critique of Western Conception of Victimhood'. *International Review of Victimology*, vol. 16. 1-33.
- Vezzadini, S. (2006). *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*. Bologna: CLUEB.
- Vezzadini, S. (2012). *Per una sociologia della vittima*. Milano: Franco Angeli.
- Vezzadini, S. (2016), *Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà*, in: Vittime e autori di reato: un incontro possibile? L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia Romagna, Bologna: Centro Stampa Regione Emilia Romagna.
- Vezzadini, S. (2017), "Vittime, giustizia riparativa e reati sessuali. Processi decisionali e scelte operative del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna nei progetti di messa alla prova (cap. 8)". In: Mosconi, G., Pennisi, C., Prina, F., Raiteri, M. (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Vezzadini, S. (2018), *Not ideal victims but real victims: modes of reaction among survivors and families of victims of terrorism in Italy, 1969-1980*. In: Lynch, O., Argomanitz, J. (ed.) *Victims and Perpetrators of Terrorism: Exploring Identities, Roles and Narratives*, Abingdon UK: Routledge.
- Wright M. (2002). "In che modo la giustizia riparativa è riparativa?" In: *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.3/2002.